

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis) promossa da:

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

- attrice -

contro

BANCA

-convenuta -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche solo parziale, dell'Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati" in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e, per l'effetto e comunque - in ogni caso (ovvero anche indipendentemente e laddove si ritenesse di prescindere dalla declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto-quadro), accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della negoziazione/operazione controversa, cioè dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate swap" in data 20.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice) e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca.

2) Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza del contratto e della negoziazione di cui al precedente punto, condannare **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire all'attrice la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi e 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.722,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c. c., dal dovuto al pagamento effettivo.

IN VIA DI PROGRESSIVO SUBORDINE

1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il consenso di (omissis) è stato carpito con dolo ex art. 1439 cc. e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, cioè dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo *interest rate swap*" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice) e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla **BANCA**.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della **BANCA** agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare **BANCA** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare/accreditare/restituire alla **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. cc., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 2226 c. c., dal dovuto al pagamento effettivo.

2) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la volontà negoziale della **Società in liquidazione** è stata viziata da errore ex artt. 1427, 1428, 1429 n.ri i) e/o 2) e 1432 c.c. e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, ovvero dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo *interest rate swap*" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla **BANCA**.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare/accreditare/restituire alla **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.721,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 a 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il conflitto d'interessi della **BANCA** e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1394 e 1395 c.c., l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, ovvero dell'operazione in derivati OTC "*Tasso certo interest rate swap*" - in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla **BANCA**.

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della **BANCA** agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2006 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c. c., dal dovuto al pagamento effettivo.

4) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento della banca intermediaria rispetto alle obbligazioni tutte anche *ex lege* assunte con l'"Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati" in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), e comunque rispetto agli obblighi assunti all'atto dello svolgimento del servizio di negoziazione, e pronunciare la risoluzione ex art. 1453 cc., anche solo parziale, del medesimo contratto-quadro o normativo per fatto e colpa della **BANCA**, e, per l'effetto e - comunque - in ogni caso (ovvero anche indipendentemente e laddove si ritenesse di prescindere dalla pronuncia di risoluzione del contratto-quadro), accertare e dichiarare la risoluzione, e comunque dichiarare inefficace, la rinegoziazione/operazione controversa, ovvero l'operazione in derivati OTC "*Tasso certo interest rate swap*" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca, riconducibile o meno al menzionato contratto-quadro.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della **BANCA** agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire alla **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 29499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c. c., dal dovuto al pagamento effettivo.

5) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento della Banca intermediaria convenuta ex art. 1218 c.c. rispetto alle obbligazioni tutte anche *ex lege* assunte con l'"Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati" in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), e comunque rispetto agli obblighi assunti all'atto dello svolgimento del servizio di negoziazione.

Accertato e dichiarato l'inadempimento della **BANCA** (omissis), accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della banca intermediaria agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare l'istituto di credito (omissis) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/risarcire/restituire alla **SOCIETA' in liquidazione** importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. cc., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

6) Accertare e dichiarare la sussistenza delle violazioni illustrate in narrativa e la responsabilità precontrattuale (o extracontrattuale) della **BANCA** intermediaria.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della **BANCA** agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare l'istituto di credito (omissis), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire alla **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.712,43 - e € 22.024,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° C. cc., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 29499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

IN OGNI CASO

Accertate le violazioni descritte in narrativa ed accertati e dichiarati gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e/o precontrattuali della **BANCA**, accertata in definitiva la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale (e/o extracontrattuale) dell'intermediario e l'insussistenza di qualsiasi valido e legittimo obbligo contratto da (omissis) nei confronti dell'intermediario in relazione ai fatti, al servizio d'investimento ed all'operazione per cui è giudizio, condannare la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire alla **SOCIETA' in liquidazione** la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 • e accreditati - per complessivi € 8.712,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 2224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 2226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

Compensi di lite integralmente rifiusi.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE ED IN ULTIMA ISTANZA

Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in narrativa, il carattere indebito (almeno) delle commissioni implicite od occulte pretese dalla **BANCA**.

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

Condannare, conseguentemente, la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/restituire/risarcire all'attrice, a norma dell'art. 2033 c.c., l'importo corrisposto per commissioni (implicite ovvero occulte), nella misura che verrà accertata e sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi, alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 26.7.2008 n. 19499 o in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto dal dovuto al pagamento effettivo.
Compensi di lite integralmente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A) fermo restando che vige in materia il principio sancito dall'art. 23, u.c. Tuf, disporsi, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) volta a confermare i rilievi tutti di cui all'atto di citazione e successivi scritti e, se del caso, gli accertamenti e le evidenze di cui alla relazione ("Valutazione del contratto *Swap* stipulato dalla **SOCIETA' in liquidazione** con la **BANCA** convenuta) del Prof (omissis) in data 6.8.2013. Più precisamente, si chiede che il c.t.u., letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro c.t.p., assunte eventualmente informazioni anche presso terzi da indicare ed esaminati anche documenti non prodotti in causa nei limiti di quelli che il c. t. u. acquisirti secondo le sue necessità, ma nel rispetto delle modalità di legge e del disposto dell'art. 198, 2° co. c.p.c., provveda a: 1) descrivere in dettaglio la natura, le caratteristiche e l'operatività economico-giuridica del rapporto di negoziazione di *interest rate swap* per cui è giudizio, accertando, specificando e determinando in relazione all'operazione controversa gli obiettivi (di copertura o speculativi) perseguiti, i differenziali accreditati e/o addebitati, il *mark to market* alla data di negoziazione, costi e commissioni bancarie tutte, sia esplicite che implicite od occulte;

2) indicare, all'esito degli accertamenti tutti di cui al precedente punto, se lo specifico strumento finanziario per cui è giudizio è coerente con quelli descritti nel contratto-quadro prodotto in giudizio, ovvero se rientra nei paradigmi da quest'ultimo delineati, e se è adeguato e, comunque, coerente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, rispetto al profilo finanziario (c.d. *investment profile*) ed alle esigenze di copertura, ove individuate ed individuabili, di (omissis) tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni e degli scenari disponibili alla data della negoziazione, dell'operatività di (omissis) e delle condizioni di mercato allora presenti;

3) individuare e descrivere altri eventuali strumenti finanziari, alternativi rispetto allo strumento finanziario derivato oggetto di negoziazione e della presente controversia, più confacenti ed adeguati, anche sotto il profilo dei costi e dell'economicità, alle esigenze ed agli obiettivi dell'investitrice;

4) accertare e descrivere: a) come sia stato strutturato il *mark to market* precisando a quale logica di mercato fosse improntato ed offrendo al Giudice ogni elemento idoneo a verificarne adeguatezza e congruità, anche sotto il profilo dei criteri adattati per i relativi calcoli; b) se gli addebiti di differenziali operati sul conto della cliente siano il risultato della corretta applicazione del contratto;

5) ricostruire, se possibile, i criteri utilizzati dalla Banca per determinare gli specifici importi dovuti e/o conseguiti da (omissis) in ragione dello strumento finanziario controverso tenuto conto della sua negoziazione in mercati OTC e, in difetto, spiegare perché non sia possibile procedere a detta ricostruzione;

6) individuare, infine, in caso di riscontrata inadeguatezza ed incoerenza del derivato, più strumenti finanziari, tra quelli previsti dal mercato all'epoca - aventi caratteristiche omogenee - adeguati al profilo dell'attrice per poi dimensionare, attraverso criteriologie probabilistiche di comune esperienza, il presumibile effetto finanziario che tali strumenti alternativi avrebbero esplicato;

7) verificare quali sarebbero stati i costi che (omissis) avrebbe eventualmente sostenuto per effettuare le operazioni diverse di copertura di cui al precedente punto 6); 8) ricostruire i conteggi, gli addebiti e gli accrediti che hanno determinato il complessivo saldo passivo contabile oggetto del presente giudizio;

B) rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni illustrate nella memoria dell'attrice ex art. 183, 6° c. n. 3) c.p. c. in data 22.4.2015".

Parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,

Sentenza, Tribunale di Torino, dott. L. Martinat, 20 gennaio 2016, n. 316

In via principale e nel merito

Respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla **SOCIETA'** con unico socio in liquidazione, mandando assolta la **BANCA** da ogni avversaria pretesa per le ragioni e le causali di cui in narrativa.

In via subordinata ed istruttoria

Ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":

1) Nell'estate del 2007 il signor (omissis) socio unico e Amministratore della (omissis) riferiva ai funzionari della Banca che la (omissis) aveva stipulato con la (omissis) un contratto di locazione finanziaria relativo ad un costruendo complesso immobiliare destinato ad ospitare la nuova sede dell'azienda e quella di altre aziende del gruppo.

2) Ai funzionari della Banca il signor (omissis) era noto quale imprenditore esperto a capo di un gruppo imprenditoriale operante, a livello nazionale ed internazionale, nella progettazione e produzione di quadri elettrici per automazione e schede elettroniche, la distribuzione di materiale elettrico, elettronico ed elettromeccanico, con un giro d'affari notevole, nonché quale socio e amministratore di molteplici società di capitali.

3) Il contratto, di cui copia integrale, completa del piano di ammortamento, era consegnata da (omissis) ai funzionari della Filiale (doc. 2 che si rammostra al teste), prevede il rimborso di € 3.325.000,00 con rate periodiche indicizzate al tasso Euribor, per una durata di 15 anni, con decorrenza dal luglio 2008.

4) In considerazione della tipologia di contratto stipulata e della sua durata, il signor (omissis) esprimeva la volontà di tutelarsi; almeno parzialmente, in relazione al rischio di un eventuale innalzamento dei tassi di interesse e chiedeva di poter stipulare un contratto che riducesse l'alea derivante dall'andamento dei tassi trasformando parte delle rate della locazione finanziaria da variabile a fisso.

5) Nel corso di numerosi incontri e contatti le parti presero in considerazione diverse tipologie di contratti derivati strutturati sulla base del contratto di locazione finanziaria che la **SOCIETA' in liquidazione** aveva stipulato e con le caratteristiche richieste dalla stessa.

6) Nel mese di ottobre 2007 il signor (omissis) si determinava a stipulare un contratto di *interest rate swap* con un importo di riferimento (nozionale) di € 3.325.000,00 pari all'importo oggetto del contratto di locazione finanziaria (omissis) detratto il canone anticipato iniziale, decrescente con stretta correlazione al piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria, per una durata di 5 anni (doc. 5 che si rammostra al teste).

7) L'operazione IRS scelta dalla **SOCIETA' in liquidazione** per ottenere quanto dalla stessa richiesto (parziale tutela dall'innalzamento dei tassi di interesse) fece seguito a numerosi incontri e contatti avvenuti tra il signor (omissis) ed i funzionari della **BANCA** (signori *omissis*, Direttore della Filiale, *omissis*, Gestore del rapporto, e *omissis*, specialista in operazioni finanziarie), durante i quali furono discusse e spiegate nei particolari le caratteristiche di varie tipologie di contratti derivati.

8) Nel corso dei predetti incontri i funzionari della **BANCA** discussero con il signor (omissis) in modo particolare le caratteristiche di un *interest rate swap* e spiegarono, con l'ausilio di schede tecniche informative, grafici ed esempi, le possibili conseguenze derivanti dal futuro innalzamento o abbassamento del tasso Euribor (doc. 5 che si rammostra al teste).

9) I funzionari della **BANCA** spiegarono al signor (omissis) che nel caso i tassi di interesse fossero saliti, la (omissis), avrebbe pagato interessi più elevati sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria ma avrebbe ottenuto parziale ristoro attraverso il derivato e, nel caso i tassi di interesse fossero scesi, avrebbe pagato meno sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria, ma avrebbe dovuto corrispondere delle somme in relazione al derivato.

10) Le periodiche rendicontazioni sui differenziali accreditati/addebitati, sull'andamento del *mark to market* e sulle perdite potenziali, nonché gli estratti del conto corrente di corrispondenza (docc. 15.26 che si rammostrano al teste) sono stati dalla **BANCA** regolarmente inviati alla sede della **SOCIETA' in liquidazione**

11) Al fine di dare pronti avvertimenti al cliente, la Banca monitorava il valore della posizione detenuta dalla (omissis) con riferimento ad un fido "Rischi di sostituzione derivanti da operazioni su tassi" deliberato in conformità alle Istruzioni di Vigilanza pro tempore vigenti (docc. 17-18 che si rammostrano al teste).